

Comune di VINZAGLIO
Provincia di NOVARA

CODICE ENTE
DELIBERAZIONE N. 31
DATA 16 APRILE 2016

¹ COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL BANCO DELLE OPERE DI CARITA' ED IL COMUNE DI VINZAGLIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEDICI, del mese di APRILE alle ore 9,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

OLIVERO GIUSEPPE
BANFO MASSIMO
DI PIERO PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Presenze	Assenze
SI
SI
SI
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Totali	03 00

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dott. Giuseppe CARE', il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Giuseppe OLIVERO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

¹ Originale (oppure) copia.

IL PRESIDENTE sottopone agli intervenuti la proposta di deliberazione inerente il rinnovo della Convenzione con il Banco delle Opere di Carità denominato “B O C”.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avanzata dal Presidente;

Vista la proposta di rinnovo della Convenzione formulata da “Banco delle Opere di Carità”, in data 15.12.2015 ed acquisita al Protocollo Comunale in data 15.12.2015 al n. 4600;

ACQUISITI altresì i pareri favorevoli sottoscritto dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 5° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 20 in data 04.09.2008, per tramite della quale si approvava la Convenzione con la Federazione dei Banchi Solidali del Piemonte;

DATO ATTO che la Convenzione sopra citata risulta essere scaduta in data 31/12/2015 e che pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo della stessa;

ESAMINATO ora lo schema di Convenzione tra il Banco delle Opere di Carità, denominato “B O C”, ed il Comune di Vinzaglio, relativa al funzionamento del Banco delle Opere di Carità a livello Regionale, Provinciale e Comunale, operante nei settori alimentare, sanitario, del vestiario e comunque in ogni settore operante per la lotta alla povertà;

DATO ATTO che il Banco delle Opere di Carità non ha fini di lucro e persegue pertanto obiettivi di solidarietà sociale, mediante prestazioni non retribuite da parte di volontari;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Presidente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché l'art. 74, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011

CON VOTAZIONE favorevoli unanime espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI RINNOVARE la Convenzione tra il Banco delle Opere di Carità, denominato “B O C” – con sede Vercelli – Via Birago - ed il Comune di Vinzaglio, per la lotta alla povertà operante nei settori: alimentare, sanitario e del vestiario;

DI DARE ATTO che la predetta Convenzione viene rinnovata per anni 1 (uno) con decorrenza 01/01/2016 fino al 31/12/2016;

DI IMPEGNARSI a reperire le necessarie risorse in relazione a quanto statuito dall'ultimo comma della Convenzione medesima, pari all'importo forfetario di €. 500,00 da imputare al capitolo n. 10180501 che presenta la necessaria disponibilità;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni dovuto adempimento conseguente all'avvenuta adozione del presente verbale;

DI COMUNICARE il presente verbale ai Capigruppo Consiliari ai sensi ex art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PROGETTO
“PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA”
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno **DUEMILASEDICI** addì _____ del mese di _____
alle ore _____ e minuti _____ nella Sede comunale

TRA

Il **Comune di VINZAGLIO (NO)** di seguito denominato “Comune”,
con sede in VINZAGLIO (NO) alla Via Roma n. 21 CAP 28060 Codice Fiscale: 80001470030 legalmente
rappresentato dal Sindaco Giuseppe OLIVERO

E L' **Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità**, di seguito denominato “B O C “ sito in
Vercelli via Birago n s/n cap. 13100 pr VC Codice Fiscale 94038040021 legalmente rappresentata dal
Responsabile nella persona del Sig. **Barale Giuseppe**

Premesso

- che il “Comune” con Delibera n. 46 del 18.09.2014 ha dato mandato al Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe OLIVERO per la stipula del presente accordo di collaborazione oggetto del provvedimento;
- che il “Comune” si propone di sostenere, con iniziative, la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie bisognose;
- che il “BOC” si propone di concorrere all’attuazione del programma previsto dal “Comune” mettendo a disposizione, nei limiti del presente accordo di collaborazione e delle eccedenze agro-alimentari raccolte che di volta in volta si determineranno, generi alimentari al fine di soccorrere le necessità delle famiglie;
- che il “BOC” si propone di redigere la bolla di consegna .Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il “Comune” collabora con il “BOC” per l’assistenza alimentare in favore dei nuclei familiari destinatari del presente progetto assistenziale; il “BOC” per conto del Comune redige la bolla di consegna
Il numero di persone da assistere con il presente accordo di collaborazione viene concordato in n.....
della popolazione indigente residente sul territorio.

Art.2

Il “BOC” si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, le derrate alimentari, che avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria, distribuzione commerciale, ecc..)
Le derrate predisposte saranno consegnate dal “BOC” al delegato del Comune che provvederà alla consegna alle famiglie.

Art. 3

Il “BOC” consegnerà solamente al legale rappresentante o a persona già in precedenza espressamente delegata dal Comune munita di apposito documento di riconoscimento. Il Delegato è tenuto al controllo di quanto ricevuto e riportato sulla bolla ricevuta di consegna numerata all’atto del ricevimento delle derrate, pertanto non potrà successivamente avanzare proteste sulla consegna.

Art. 4

Il “BOC” dal momento della consegna delle derrate alimentari al Delegato del “Comune”, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità inerenti: la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta .

Art. 5

Il “Comune” è tenuto ad annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti, come da fac-simile consegnato dal BOC; ad accompagnare il prodotto che viene distribuito ai beneficiari da

un attestato di consegna, numerato e datato, contenente la quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario (che firma per ricevuta); ad attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal BOC; a conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico, copie di detti documenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del "BOC".

I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, dovranno essere custoditi a cura del "Comune"

Art.6

Il "Comune" si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del "BOC" permettendo loro di accedere agli atti inerenti il rapporto e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti.

Art.7

Il "Comune" si impegna a comunicare al "BOC" tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto.

Art.8

Al "Comune" è fatto obbligo di distribuire le merci ricevute dal "BOC" solo agli aventi diritto

Art.9

Al "Comune" è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del "BOC".

Art.10

Il "Comune" considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del "BOC" si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle Associazioni con un contributo annuo per:

- il "BOC" di €. **500,00** da versare sul Conto corrente del **Banco delle Opere di Carità Codice IBAN IT72L0335901600100000140506**.

Il contributo annuale andrà così versato: Acconto pari al 50% del contributo annuo alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione – Saldo al 30/06/2016.

Resta inteso che le spese di versamento accessorie sono a carico del "Comune"

Art.11

Il "Comune", attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste del presente accordo di collaborazione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, non appena rilevate dal "Comune", dovranno essere contestate al "BOC" al momento della consegna delle derrate alimentari e non;

Art.12

Il presente accordo di collaborazione ha durata da 01/01/2016 al 31/12/2016 e potrà essere rinnovato con espressa volontà delle parti. Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all'Ente comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.

Art.13

All'atto della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione il "Comune" dovrà consegnare al "BOC" la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio legale e la documentazione richiesta dal "BOC".

Art.14

Il presente accordo di collaborazione, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.

Art.15

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di collaborazione, compreso il mancato pagamento del contributo, il Banco delle Opere di Carità potrà sospendere o risolvere l'erogazione del sostegno senza assunzione di responsabilità derivanti dalla sospensione o risoluzione dell'accordo nei confronti del Comune e/o dei terzi.

In caso di sospensione o risoluzione il Comune resterà obbligato al versamento del contributo pattuito con il presente accordo di collaborazione.

In caso di sospensione e successiva riattivazione del servizio, il Comune non potrà vantare alcuna pretesa sui mesi in cui il servizio è rimasto sospeso per causa ad esso imputabile, restando obbligato al versamento del relativo contributo.

Il Banco delle Opere di Carità è sollevato da qualsivoglia danno diretto ed indiretto possa derivare al Comune e/o a i terzi siano essi beneficiari e non, dal mancato adempimento del presente accordo di collaborazione per causa imputabile al Comune.

Si fa salvo il diritto del Banco delle Opere di Carità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento del presente accordo di collaborazione.

Art.16

Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si rinvia alle norme del Codice Civile. In caso di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di NOVARA.

Letto confermato e sottoscritto

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Vice Presidente

Giuseppe Barale

COMUNE DI VINZAGLIO
IL SINDACO

Giuseppe Olivero

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dichiarando di accettarle mediante sottoscrizione

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Vice Presidente

Giuseppe Barale

COMUNE DI VINZAGLIO
IL SINDACO

Giuseppe Olivero

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 8 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

0 4 MAG. 2016

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio **0 4 MAG. 2016**



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè